



# Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale

## DIREZIONE GENERALE AA.GG. E PERSONALE - DIVISIONE XIII

**ACCORDO CON LE OO.SS. A LIVELLO NAZIONALE PER LA UTILIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE 21.12.1961, N. 1336, COME MODIFICATO DALL'ART. UNICO DELLA LEGGE 14.8.1971, N. 815, DELLE ECCEDENZE ECONOMICHE RISULTANTI DALLA GESTIONE SPECIALE DEL FONDO DI PREVIDENZA DEGLI EX COLLOCATORI COMUNALI A CONTRATTO INQUADRATI NEI RUOLI ORGANICI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE.**

Addì 27.12.2000, alle ore 15.00, presso i locali di Via Flavia n. 6 - Il piano, si incontrano i rappresentanti dell'Amministrazione ed i rappresentanti delle OO.SS. a livello nazionale: CGIL-FP, CISL-FPS, UIL PA, SAILI-UNSA-CONFSAI, UGL-STAT-ANDCD, RDB-STATALI, CISAL- FAS e FAS

### SONO PRESENTI

#### per il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale :

Dr.ssa Paola Chiari – Direttrice Generale della Dir. Gen. AA. GG. e Pers.- su apposita delega datata 22.12.2000 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;  
Dr. Alessandro Falco – Dirigente Div. XIII della Dir. Gen. AA. GG. e Pers.

Sono altresì presenti il Dr. Saverio Parlato, Commissario liquidatore del Fondo di previdenza per il personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e il Dr. Domenico Lenci.

#### per le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale (di seguito denominate OO.SS.):

CGIL-FP : Roberto Giordano;  
CISL-FPS: Immacola Dui, Massimo Califano, Stefano Stefani, Mario Camatti, Claudio Palmisciano;  
UIL P.A.: Guglielmo Guglielmini, Fabrizio Di Lalla, Paolo Cataldi, Francesco Priolo;  
SAILI-UNSA-CONFSAI:  
UGL-STAT-ANDCD: Maurizio Pisani, Michele Cavaliere;  
RDB-STATALI: Cataldo Di Napoli  
CISAL-FAS:  
FAS:

Svolgono compiti di segreteria: sig.ra Paola Franzosa, sig.ra Anna Maria Bucci, Sig.ra Antonella Paris, Dr.ssa Daniela Corallo.

## LE PARTI

### A- PREMESSO che

a- con legge 6 febbraio 1951, n. 127, è stato costituito un Fondo di Previdenza destinato alla corresponsione del trattamento di quiescenza del personale impiegato a contratto quinquennale presso gli Uffici del Lavoro e della Massima Occupazione;

b- con legge 16 maggio 1962, n. 562, all'interno del sopra citato Fondo di Previdenza previsto dalla legge n. 127/1951 veniva istituita una «Gestione speciale» finalizzata alla corresponsione del trattamento di quiescenza in favore dei collocatori assunti con contratto quinquennale ai sensi della legge 16 maggio 1956, n. 562, di seguito denominati "ex Collocatori";

c- con legge 21 dicembre 1961, n. 1336, ai menzionati collocatori veniva riconosciuta la possibilità dell'inquadramento in un ruolo organico appositamente costituito;

d- ai sensi del sesto comma dell'art. 15 della legge n. 1336, del 1961, come modificato dalla legge n. 815 del 1971, «le eventuali eccedenze restano di pertinenza della categoria interessata e saranno utilizzate secondo modalità da concordarsi tra il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e la categoria interessata»;

e- all'esito delle procedure di restituzione previste dalla richiamata normativa, l'importo delle eccedenze iscritte nel bilancio del Fondo al 31.12.1999 è pari a Lire 5.998.837.213 per la "Gestione speciale"; detta somma sarà ricomputata al momento dell'approvazione del bilancio di chiusura della gestione speciale collocatori;

f- ai sensi del decreto del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 22 aprile 1998, il Fondo di previdenza per gli uffici del lavoro e della massima occupazione è stato soppresso e posto in liquidazione;

g- con decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 20 maggio 1998 sono stati nominati il Commissario liquidatore del Fondo, il sub Commissario ed il Collegio sindacale dei revisori dei conti;

h- nelle premesse del detto Decreto Ministeriale, viene previsto che «la liquidazione del soppresso Fondo ULMO comporta tra l'altro, ai sensi di quanto disposto dalla legge 14.8.1971, n. 815, la determinazione di un accordo fra il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e la categoria di personale di cui alla gestione speciale dei collocatori comunali» e che «detto accordo dovrà determinare le modalità di utilizzazione da parte della categoria interessata delle eccedenze finanziarie derivanti dalle somme comunque acquisite dalla gestione speciale collocatori comunali, dedotti gli importi versati all'ex FNPAS per il riscatto ai fini previdenziali del servizio prestato dagli interessati nella posizione di contrattisti»;

**B- VALUTATO** e recepito, in allegato al presente accordo, il parere espresso l'11-12-2000 dall'Avvocatura Generale dello Stato, a seguito di esplicita richiesta formulata il 6-10-2000 dal Capo di Gabinetto del Ministro del Lavoro, in ordine a problematiche relative alla liquidazione del Fondo in argomento.

**C- RITENUTO** opportuno e conveniente, ai fini del miglior perseguimento degli interessi del personale, disporre la destinazione delle citate eccedenze a una fondazione, appositamente costituita, aperta alla adesione di tutti gli ex collocatori comunali e di tutti i

dipendenti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, ivi compresi i dipendenti cessati dal servizio e quelli che siano stati o verranno trasferiti dal Ministero ad altre Pubbliche amministrazioni attributarie di funzioni già proprie del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

**D- CONSIDERATO** che

a- l'atto costitutivo della Fondazione deve essere redatto dinanzi ad un notaio e deve essere sostanzialmente formulato, in maniera vincolante, sulla base dello schema che viene allegato al presente accordo;

b- al fine di garantire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la possibilità di un continuo e reale controllo della destinazione delle eccedenze economiche in favore del personale, nello statuto della Fondazione viene previsto che il Presidente del Collegio dei sindaci sia designato direttamente dal Ministro del Lavoro;

c- con la stipula del presente accordo i rappresentanti delle OO.SS. firmatarie dello stesso si impegnano ad avviare le iniziative necessarie atte a costituire una fondazione, sulla base dei vincoli statutari contenuti nello schema sopra citato.

**CONVENGONO QUANTO APPRESSO**

1. Le eccedenze economiche residue dalla "Gestione speciale" istituita a favore degli ex collocatori con legge 16.5.1956, n. 562 presso il Fondo di previdenza ex legge 6.2.1951, n. 127, pari a lire 5.998.837.213 (cinquemiliardinovecentonovantottomilionioctocentotrentasettemiladuecentotredici), così determinate a seguito di formale dichiarazione del 27.12.2000 prot. n. 424 rilasciata dal Commissario Liquidatore, allegata al presente accordo, computate sulla base dell'ultimo bilancio al 31.12.1999 e costituite da somme e titoli a disposizione nonché da crediti, fatti salvi eventuali crediti e debiti maturati dalla suddetta data fino a quella del conferimento effettivo dei fondi, ai sensi dell'art. 15, comma 6°, legge 21.12.1961, n. 1336, come modificato dalla legge 14.8.1971, n. 815, saranno conferite dal Commissario Liquidatore alla Fondazione di cui in premessa al più presto e, comunque, non oltre trenta giorni dalla data di stipula dell'atto costitutivo della stessa.
2. Tali somme dovranno essere destinate alla soddisfazione degli interessi degli ex collocatori e, in genere, dei dipendenti del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, anche se già cessati dal servizio o transitati ad altre amministrazioni pubbliche, ivi compresi i dipendenti che siano stati o verranno trasferiti dal Ministero ad altre Pubbliche amministrazioni attributarie di funzioni già proprie del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, nel rispetto delle previsioni contenute nella bozza dello statuto della Fondazione allegata al presente accordo.
3. I rappresentanti legali nominati al momento dell'istituzione della fondazione, ai sensi dell'art. 5 dell'atto costitutivo che fa parte integrante del presente accordo, devono indire, entro diciotto mesi dalla data di istituzione della Fondazione, l'elezione degli organi statutari della Fondazione stessa da parte dei soci e devono promuovere, entro ventiquattro mesi, l'approvazione da parte degli stessi soci, dei regolamenti interni, con cui disciplinare la gestione del patrimonio e l'organizzazione interna.
4. Il diritto di voto è riconosciuto ai soci che risultano essere iscritti alla Fondazione trenta giorni prima della data d'inizio delle operazioni elettorali e, per i non apparte-

*[Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including 'P. L.', 'R.', 'F.', 'A.', and others.]*

*[Handwritten initials 'M.M.' and 'A.C.' on the left side of the page.]*

*[Handwritten signatures at the bottom center of the page.]*

- nenti alla categoria degli ex collocatori, che abbiano un'anzianità minima di iscrizione di almeno sei mesi.
5. Qualsiasi modificazione o integrazione dell'atto costitutivo o dello statuto sarà soggetta, al previo parere vincolante del Ministero, quale autorità vigilante.
  6. La richiesta di parere sulla modifica dovrà essere inoltrata a cura dei competenti organi societari mediante lettera raccomandata; decorsi novanta giorni dalla ricezione della richiesta da parte del Ministero, il parere si intenderà positivamente rilasciato.
  7. Il Ministero, qualora rilevi irregolarità nella gestione dell'attività della Fondazione, nella destinazione di somme per scopi diversi da quelli previsti nello Statuto, o per mancata applicazione degli impegni e degli obblighi assunti con la stipula del presente atto, diffida gli organi competenti alla rettifica della/e irregolarità riscontrata/e entro trenta giorni decorrenti dalla notifica.
  8. Decorso tale termine, ove la situazione non sia stata regolarizzata, o comunque non siano state adottate le iniziative necessarie per la regolarizzazione, il Ministero potrà disporre la risoluzione del presente accordo e richiedere la destinazione delle somme versate, nei limiti delle disponibilità economiche presenti nel patrimonio della Fondazione all'atto della ricezione della diffida prevista dal primo comma ad altro ente od organismo aventi scopi affini.
  9. In caso di gravi irregolarità riscontrate il Ministero, a suo insindacabile giudizio, può nominare un commissario ministeriale con il compito di sanare le irregolarità.
  10. Le parti convengono, su proposta dell'Amministrazione, di intitolare la Fondazione alla memoria del Prof. Massimo D'Antona.

**PER L'AMMINISTRAZIONE**

*Paolo Chioi*  
*Renato Filnes*

**PER LE OO.SS.**

CGIL/FP: *[Signature]*

CISL/FPS: *Immacolata Anzi*

*Francesco Celgus*  
*Mondello Galusiano*

UIL/STATO: *[Signature]*  
*[Signature]*

SALL/UNSA/CONFESAL *[Signature]*

UGL/STAT/ANDCD *[Signature]*

RDB/STATALI

CISAL FAS